

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 750 del 24.05.2018

**Aggravante della c.d. transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 – Associazione a delinquere – Commissione di reati fine**

È applicabile l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 ai reati-fine commessi dai sodali di un'associazione per delinquere avente il connotato della transnazionalità, ai sensi dell'art. 3 L. 146/2006, e che non operi con l'apporto di un gruppo organizzato da esso distinto.

[Nel caso di specie, il Giudice, procedendo con un'attenta analisi degli approdi giurisprudenziali in materia, richiamava (facendone proprie le conclusioni) una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 7641 del 17.11.2016) che precisava e, almeno in parte, superava il precedente *dictum* delle Sezioni Unite in materia (sentenza n. 18374 del 31.01.2013, con la quale si affermava l'inapplicabilità al reato di cui all'art. 416 c.p. dell'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 nel caso di immedesimazione tra il gruppo criminale organizzato e l'associazione a delinquere stessa).

Nella prima pronuncia citata, i Supremi Giudici concludevano per un'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 *“anche ai reati-fine commessi dai sodali di un'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. allorquando tale associazione si connota quale “gruppo criminale organizzato” operante in più Stati esteri e fornisca un apporto causalmente rilevante, in chiavi di causalità materiale, alle perpetrazione di tali reati”*.

Si osservava, infatti, come l'impostazione delle Sezioni Unite richiamate, *“non ha affatto escluso la compatibilità della circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità con il reato di associazione per delinquere, solo escludendo il caso della totale immedesimazione tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato, in ragione del rilievo che in tale ipotesi “non sarebbe ovviamente ipotizzabile l'esistenza del gruppo che contribuisca all'esistenza di se stesso”*.]